



AVVISO

ORDINANZA N. 13 DEL 12-05-2022

II SINDACO

PREMESSO:

- che diversi terreni siti nel Comune di Prossedi versano in stato di incuria e abbandono sia all'interno che all'esterno del centro abitato, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di animali e quant'altro, con il conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che tale situazione di abbandono, unitamente alla crescita della vegetazione ed alle temperature estive, costituisce rischio di incendio e pericolo per la cittadinanza;

PRESO ATTO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro nei campi;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni, di provvedere **entro e non oltre 10 (dieci) giorni** dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al mantenimento e cura di quanto di loro competenza in conformità alle norme di Legge ed ai regolamenti vigenti.

In particolare, a tutela del territorio:

- a) i giardini, gli spazi verdi ed i terreni edificabili in genere, dovranno essere mantenuti in stato di pulizia costante e decoro per l'abitato, evitando il crescere indiscriminato di erbe, mentre le siepi e gli alberi dovranno essere regolarmente potati al fine di non invadere le aree circostanti la proprietà;
- b) dovrà essere assicurato il taglio della vegetazione, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali, o prospicienti spazi e aree pubbliche, nonché in prossimità dei fabbricati;
- c) è fatto divieto di lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, accatastato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;
- d) è fatto obbligo che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco, di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;
- e) i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, estirpazione di sterpaglie e cespugli, taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- f) i proprietari dei lotti prospicienti le strade statali, provinciali e comunali dovranno mantenere gli stessi in stato di pulizia costante e provvedere in particolare al taglio della vegetazione nonché adottare tutte le misure necessarie per rimuovere eventuali rifiuti che insistono sul proprio terreno ai bordi delle strade;

Inoltre, anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato dal periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre:**

accendere fuochi di ogni genere - far brillare mine o usare esplosivi - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli - aprire o ripulire i viali parafulco con l'uso del fuoco - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio - fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo

AVVERTE

In caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, il **Comune potrà procedere direttamente con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate** e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione prevista.

Che per le operazioni necessarie al rispetto della presente ordinanza è subordinato al rilascio, quando dovuto, delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

DISPONE

Che chiunque violi la presente ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate:

SANZIONI

I trasgressori delle disposizioni menzionate saranno sanzionati nei termini di cui ai commi successivi:

- 1) nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro **173,00** e non superiore ad euro **695,00**, determinata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 ovvero secondo le disposizioni del vigente C.d.S.;
- 2) nel caso di mancata pulizia dei terreni privati non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 1), verrà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore ad euro **50,00** e non superiore ad euro **500,00**, come previsto dall'art. 7-bis, comma 1-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- 3) nel caso di procurato incendio causato dalla esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno al 30 Settembre**, verrà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore ad euro **1.032,00** e non superiore ad euro **10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 comma 6, della Legge 21/11/2000, n. 353;
- 4) nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, sarà elevata sanzione amministrativa pecuniaria per un importo non inferiore ad euro **300,00** e non superiore ad euro **3.000,00**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

